

COMUNE DI NOVE
(Provincia di Vicenza)
IL REVISORE UNICO
VERBALE N.39 DEL 17.12.2021

PREMESSO

che è stata trasmessa allo scrivente la proposta di determinazione n. 414 dell'11.08.2020

VISTO

- L'art. 39 della legge 449/1997 e ss.mm.ii.;
- L'art. 89 comma 5 e l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- L'art. 66, l'art. 33, l'art. 34 e l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- L'art. 1, commi 557 e ss. Della legge 296/06 e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016;
- L'art 76, comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e ss.mm.ii.;
- L'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 e ss.mm.ii.;
- L'art. 31, comma 26, della L. 183/2011;
- Gli art. 3 e 4 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/14 e ss.mm.ii.;
- L'art. 1, commi 424 e ss. della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e ss.mm.ii.
- L'art. 1 comma 234 della L. 208/2015 (legge finanziaria 2016);
- Il citato D.L. 113/2016 convertito in L. 160/2016

VISTI

L'art. 5 del CCNL 1/4/1999 delle Regioni, Province ed Autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004 il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti...";

L'art. 40bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, modificato dall'art. 55 del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge, con

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

L'art. 67 del CCNL comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...";

richiamato l'art. 67, comma 2, lett.b) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e

VISTO CHE

Il fondo produttività anno 2020 che si costituisce in:

- Risorse stabili pari da Euro 75.741,27 di cui soggette a limite 73.602,22
- Risorse variabili soggette al limite pari ad Euro 0;
- Risorse variabili non soggette al limite pari ad Euro 24.359,01

SI PRENDE ATTO

Della costituzione della **parte stabile del fondo**, con riferimento alle risorse storiche consolidate e ai relativi incrementi non soggetti al limite, non rilevandosi situazioni di contrasto con le norme del CCNL e di legge che costituiscono il quadro giuridico per la determinazione di tali risorse. Tali risorse ammontano **ad Euro 75.741,27** (al netto della decurtazione permanente 2015 di €.5.337,00 ma al lordo della quota per personale comandato di €.5.6810,00) di cui **€.73.602,22 soggette a vincolo.**

Della costituzione della **parte variabile del fondo** costituita **da risorse variabili soggette al limite pari ad Euro 0** e delle **risorse variabili non soggette a limitazione di Euro 24.359,01**, per un totale di Euro 24.359,01.

Che il fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio ammonta ad Euro 44.502,81, e pertanto entro il limite 2016 di Euro 44.765,10.

Il fondo produttività anno 2020 comprensivo di tutte le voci ammonta ad Euro 94.420,28 (75.741,27 fondo parte fissa più 24.349,01 parte variabile meno 5.680,00 quota per 2 unità personale comandato)

VISTO CHE

La costituzione del fondo produttività anno 2020 di personale non risulta in contrasto con l'esigenza del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.

Che la costituzione del fondo produttività anno 2020 ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 75/2017 e s.m.i non supera il fondo produttività anno 2016.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla costituzione del Fondo produttività personale dipendente anno 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Tommaso ZANINI